



Provincia di Benevento

Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 299 DEL 13/02/2023

OGGETTO: Dipendente matricola stipendiale n. 757. Concessione beneficio di cui all'art. 1 Legge 336/70

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI:

- il Decreto n. 29 del 16/11/2020, con il quale la sottoscritta dott.ssa Maria Luisa Dovetto veniva nominata Segretario Generale titolare della Provincia di Benevento, con decorrenza immediata, dal 16.11.2020;
- n. 29 del 01.07.2021 adottato a seguito della sopracitata Deliberazione Presidenziale n. 165 del 01.07.2021 di riorganizzazione temporanea della microstruttura dell'Ente;

PREMESSO CHE:

- la legge n. 336 del 24.5.1970, prevede benefici economici a favore dei dipendenti, civili di ruolo e non di ruolo dello Stato e degli Enti Locali ex combattenti invalidi di guerra, vittime civili di guerra orfani e vedove di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate;
- il dipendente --- omissis... --- con nota prot. n. 22639 del 12/10/2022, ha chiesto che gli vengano riconosciuti "i benefici della Legge n. 336/70", allegando alla stessa:
 - *attestato del Comune di Benevento dalla quale si rileva che il Sig. --- omissis... --- è orfano di caduto per servizio del Sig. --- omissis... ---;*
 - *copia verbale di visita medica Collegiale della Commissione Medica dell'Ospedale Militare di Caserta AB N. 8 dell'8.1.1990, dal quale si rileva che le infermità, nonché la morte del sig. S.G., sono dipendenti da causa di servizio ascritte alla 1^ (prima) categoria di pensione tabella "A";*
- l'art. 1 della Legge 336/70 recita: "*ex combattenti e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di anni due o, se più favorevole, l'attribuzione dell'aumento periodico e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione*";
- l'art. 2 della Legge 336/70 recita: "*... ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, anziché l'attribuzione degli aumenti*

periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma, va conferita la qualifica o classe di stipendio paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta”;

TENUTO CONTO CHE:

- la normativa suddetta, ai sensi dell’art. 4 della stessa Legge, si applica anche ai dipendenti delle regioni, province ed enti locali;
- in ragione della documentazione prodotta, al dipendente sono applicabili i benefici previsti dalla Legge 24 maggio 1970, in. 336 e s.m.i.;
- l’art. 22 del CCNL del 5/10/2001 *“Nei confronti del personale degli enti del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 336/1970 e successive modificazioni e integrazioni; in particolare, il previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% della nozione di retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), per ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio.”* ha richiamato la particolare disciplina della legge n. 336/1970 al fine di consentirne l’ulteriore applicazione nei confronti del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali ed evitare, in tal modo, trattandosi di una normativa speciale propria del lavoro pubblico, l’effetto disapplicativo previsto dall’art.69 del D.Lgs.n.165/2001 (parere ARAN 05.06.2011);
- il citato art. 22 del CCNL del 5.10.2001 si è limitato a contrattualizzare la disciplina della L. n.336/70 senza modificarne i destinatari e pertanto restano beneficiari anche gli orfani di genitori caduti per servizio;
- la clausola contrattuale ha fornito anche alcune indicazioni applicative, per rendere coerenti le disposizioni della citata legge n.336/1970 con la struttura della retribuzione attualmente vigente nel comparto. Indicazioni che tengono conto del parere dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato dell’1.12.1995 ove è stabilito che l’incremento di anzianità previsto dalla legge n.336/1970 viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, corrispondente al 2,50% della nozione di retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. b), del CCNL del 14/9/2000 (per ogni biennio considerato o, in percentuale ridotta, per i periodi inferiori al biennio);
- l’art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.09.2000 prevede che la *“Retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dagli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria nonché dall’indennità integrativa speciale, i cui valori sono riportati nella tabella A allegata al presente CCNL”*;
- l’indennità integrativa speciale è stata conglobata nella retribuzione base mensile ai sensi dell’art.29, comma 3, del CCNL del 22.1.2004;

DATO ATTO CHE:

- al dipendente di che trattasi può pertanto essere riconosciuto il beneficio previsto dall’art. 1 della legge 336/1970 sullo stipendio percepito all’atto della domanda;
- al dipendente non può essere riconosciuto l’applicazione della previsione dell’art.2, comma 2, della

legge n.336/1970 con riferimento alla progressione economica all'interno della medesima categoria, ai sensi dell'art.5 dello stesso CCNL del 31.3.1999, in quanto le caratteristiche del beneficio della citata legge n.336/1970, e soprattutto l'automaticità del riconoscimento in presenza dei presupposti di legge, non sono compatibili con le finalità dell'istituto della progressione economica orizzontale, che ai fini della sua applicazione presuppone l'adozione di criteri selettivi e meritocratici di valutazione della prestazione e dei risultati del personale nell'anno di riferimento ed è inoltre subordinato alla disponibilità di specifiche risorse finanziarie;

- i benefici della maggiorazione di anzianità di servizio, previsti dall'art. 1 della legge n. 336/1970 sono riconosciuti a domanda, per la cui presentazione non sono previste prescrizioni e decorrono dalla data di presentazione della stessa;

RITENUTO

- di dover riconoscere, al dipendente a tempo indeterminato --- omissis... ---, in quanto risulta appartenere alla categoria degli orfani di guerra e categorie equiparate, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 336/70, i benefici economici in misura del 2,50% della retribuzione in godimento pari ad €. 558,09 - comprensivi di tredicesima mensilità – lordi annui;
- di dover corrispondere al dipendente in parola, a decorrere da ottobre 2022, a titolo di R.I.A., per il beneficio dell'art. 1 della L. 336/70, un importo mensile di €. 42,93 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali così determinato:

paga base	€ 19.034,52
progressione orizzontale	€ 3.287,88
TOTALE	€ 22.322,40
Importo annuo beneficio (2,5% di € 22.322,40)	€ 558,09
Importo mensile beneficio (558,09/13)	€ 42,93

- di dover corrispondere, inoltre, quali arretrati relativi al precitato art. 1, calcolati dalla data della richiesta del dipendente e quindi dal mese di ottobre 2022 a tutto gennaio 2022 (4 mensilità) per un importo complessivo di €. 171,72 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali;

VISTI:

- a riguardo gli orientamenti applicativi dell'ARAN RAL678, RAL680 e RAL 682 del 05/06/2011;
- il TUEL approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Benevento;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art.151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”* che, all’art. 1, comma 775, prevede che *“in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”*;
- l’art.163, 1° comma, del TUEL che recita: *“Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”*
- l’art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: *“nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:*
 - a) tassativamente regolate dalla legge;*
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”*

VERIFICATO, in ordine al dettato di cui all’art. 163 D. Lgs. n. 267/2000 c.3 e c.5 in materia di esercizio provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi;

VISTA la deliberazione del Presidente n. 312 del 16.12.2022 di approvazione del Piano della Performance definitivo anno 2022;

VISTE le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell’Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- n. 165 del 01.07.2021 e n. 276 del 30.11.2021 con la quale è stato approvato un riassetto organizzativo

temporaneo della microstruttura dell'Ente, con una rassegna / redistribuzione dei servizi per materie omogenee e coerenti ai settori tecnici;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **di accogliere** l'istanza del dipendente sig. --- omissis... --- volta a richiedere i benefici di cui alla Legge 336/70;
- 2) **di riconoscere** al dipendente --- omissis... ---, di cui alla nota prot. 22639 del 12/10/2022 – in quanto rientrante nella categoria di orfano di guerra e/o categorie equiparate - ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 maggio 1970 n. 336, i benefici economici nella misura del 2,50% della retribuzione in godimento dal 12.10.2022 (data della richiesta);
- 3) **di corrispondere**, per tale beneficio, a titolo di R.I.A., un importo mensile di €. 42,93 dal mese di ottobre 2022, equivalente ad un importo annuo comprensivo di tredicesima di €. 558,09, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali;
- 4) **di corrispondere altresì**, al dipendente --- omissis... ---, ai sensi del predetto articolo, quali arretrati, relativi ai precitati benefici calcolati, a far data ottobre 2022 (richiesta prot. n. 22639 del 12.10.2022) a tutto il mese di gennaio 2023, l'importo pari a €. 171,72, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da liquidarsi con il pagamento delle competenze mensili;
- 5) **di dare** mandato al servizio Gestione del Personale - Retribuzioni di aggiornare il trattamento economico del dipendente --- omissis... --- liquidare e pagare allo stesso gli arretrati maturati per effetto del presente provvedimento;
- 6) **di dare atto** che la spesa di € 171,72, a titolo di arretrati, risulta imputata per € 128,79 (anno 2022) al cap. 3740 – progr. 3374/2022 e per la restante parte di € 42,93 (anno 2023) ai competenti capitoli di spesa per il pagamento degli stipendi al personale dipendente del corrente anno 2023;
- 7) **di attestare** che non sussistono in capo al responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della L.241/90 e ss. mm. ii. e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 8) **di dare atto**, infine, che
 - la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio online, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della L. 69/2009.
 - la presente determinazione non è oggetto di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013.

II RUP

f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

ADEMPIMENTI DEL Gestione Giuridica del Personale

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)